

COMUNE DI TREPUIZZI**CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 APRILE 2021**

PUNTO 6 O.D.G.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – ANNO 2021 – APPROVAZIONE.

PRESIDENTE – Prego assessore Capodieci.

ASSESSORE CAPODIECI – Da quest'anno la tassa di occupazione di spazi aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità, in ottemperanza a quanto previsto per legge sono state sostituite dal canone unico patrimoniale che di fatto ha abrogato Cosap e imposta sulla pubblicità. Questo documento revoca sia il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Trepuzzi, che l'applicazione della relativa tassa. Vogliamo subito tranquillizzare i cittadini sul fatto che non ci saranno aumenti e il canone comprensivo di ogni tassa prevista dalle norme di legge. In particolare, il canone unico patrimoniale sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Riguarda quindi l'occupazione anche abusiva delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Le diffusioni dei messaggi pubblicitari anche abusiva mediante impianti installati su area appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

L'articolo 85 prevede le disposizioni finali. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2021. Per l'anno 2021 tutte le scadenze per i versamenti previsti dalle diverse tipologie tariffarie del presente regolamento sono posticipate con decorrenza dal 15 maggio in poi. Sempre per l'anno 2021 sono fatti salvi i versamenti nel frattempo effettuati dai vari utenti a titolo delle diverse fattispecie del presente canone patrimoniale unico, fatto salvo eventuale conguaglio da versare entro il 30 giugno 2021. Si fa presente che ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sul bilancio di previsione, bilancio di previsione 2021-2023 da approvare entro i termini di legge, non dovranno più apparire le entrate relative alle seguenti risorse: tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Inoltre, le risorse relative alle entrate appena elencate dovranno confluire in un unico capitolo, la cui misura dovrà assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Dalle tabelle sulle tariffe da applicare rispetto al canone unico standard stabilito per legge sulla base dimensionale dei Comuni, come allegate allo stesso regolamento, si evince come le stesse prevedano un gettito sostanzialmente uguale alle tariffe applicate negli anni precedenti, con qualche minima differenza in momento che comunque riguarda gli arrotondamenti e risultano rispettose del limite legale di garanzia minima di pari gettito.

Il Revisore, dottor Giuseppe Goffredo, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerenti al regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizioni pubblicitarie. Pertanto, si chiede a questo Consiglio di approvare il

regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale, di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in allegato alla proposta di deliberazione.

PRESIDENTE – Prego consigliere Scarpa.

CONSIGLIERE SCARPA – Grazie Presidente. Con questo passaggio si dà seguito a quanto stabilito dalla legge 160/2019 in merito alla quale dal 2021 il canone patrimoniale di concessione e autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce la tassa del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari eccetera. Quindi tutti i regolamenti che disciplinano le tasse e i canoni relativi all'occupazione del suolo pubblico e forme di pubblicità varie si ritrovano sintetizzate in un unico regolamento. Anticipo che il mio voto sarà di attenzione, ciò sebbene io ritenga che sia tecnicamente valido uniformare e disciplinare in un unico e chiaro regolamento gli aspetti oggetto della delibera.

Il mio voto è di astensione sebbene in particolare nel regolamento sia chiaro il metodo di applicazione della permanente, che adesso è diventata canone patrimoniale unico per occupazioni permanenti. Con le interpellanze del 21 giugno del 2018 e del 17 dicembre 2018 rilevai che le tariffe Cosap applicate per occupazioni permanenti, passi carrabili, pari a circa €20 per la prima categoria e a 11,561 per la seconda categoria, superavano le tariffe previste e difficilmente venivano applicate persino nelle grandi città. Ma soprattutto rilevai che nella produzione delle richieste di pagamento inviate ai cittadini l'applicazione del canone non risultava essere coerente con quanto stabilito dall'elenco delle vie della planimetria vigente. Durante la discussione dell'interpellanza suggerì di rendere chiara e trasparente la richiesta di pagamento, corredando la stessa delle corrette informazioni relative alle categorizzazioni delle vie. Infatti gli allegati al regolamento Cosap delle planimetrie relative alle categorie della (incomprensibile) non erano disponibili sul sito. Comunque nel 2019 (incomprensibile) 9,250 per la seconda categoria. Ma fu (incomprensibile) la categoria delle vie ricadenti nella prima categoria e quindi una manovra a saldo invariato.

Il mio voto di astensione è anche legato al comma 3 degli articoli 29 e 81, rimborsi e compensazioni. O meglio, per questi passaggi ero tentato di votare in maniera contraria, ma ritengo di dover esprimere un voto su tutto il regolamento. Questo comma 3 dice che le richieste di rimborso di quanto debitamente versato o a fronte di una revoca di concessione intervenute per motivi di interesse pubblico devono essere presentate con apposita istanza corredata da idonea documentazione entro il termine eccetera eccetera. Leggendo questi passaggi non ho potuto fare a meno di ricordare che il 7 dicembre 2018 la mia mozione, avente per oggetto "garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione" ebbe il voto negativo da parte della maggioranza. Esponevo in premessa che l'articolo 97 della Costituzione dice che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. A pagina (incomprensibile) del regolamento di contabilità armonizzato, nell'articolo 2, viene ovviamente referenziato l'articolo 97 della Costituzione, così come viene referenziato direttamente e indirettamente nel regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali. Per esempio l'articolo 1 disposizioni generali, quando si parla che occorre perseguire obiettivi di equità, trasparenza nella attività amministrativa, semplificazione trasparenza e pubblicità. O ancora nella gestione riscossione delle entrate, quando si parla di forme di gestione e quindi di efficienza ed equità. O ancora, l'articolo 16 che parla delle compensazioni e conclude: è altresì ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune esclusivamente (incomprensibile) alla medesima entrata. Chiedevo che si completasse questo articolo.

L'Art. 25 parla di rimborsi e quindi dice che i rimborsi devono avvenire su richiesta del contribuente utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. Ecco, con quella mozione chiedevo



che tutte queste cose venissero riscontrate direttamente. Non vado oltre perché ho parlato più volte di questa questione, perché secondo me l'imparzialità è il valore fondante della pubblica amministrazione, altrimenti sarebbe una società che dovrebbe produrre profitti.

Quelle fatte sono le medesime riflessioni esposte anche il 19 giugno 2020 riguardo al regolamento Imu, quando facevo le stesse osservazioni in base all'articolo 2, dove viene menzionata la determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili e si indica che qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predefinito, predeterminato dalla Giunta comunale non si darà luogo al rimborso.

Tutto questo che cosa significa? Che deve essere sempre a carico del cittadino l'impegno di dimostrare il diritto a rimborso. Per quanto sopra confermo il mio voto di astensione.

PRESIDENTE – Se non ci sono interventi passiamo al voto.

[La Segretaria procede all'appello nominale per l'espressione del voto]

VOTAZIONE
FAVOREVOLI - 9
CONTRARI - 4

PRESIDENTE – Per l'immediata esecutività.

VOTAZIONE
FAVOREVOLI - 9
CONTRARI - 4

PRESIDENTE – Il Consiglio è sciolto.

Verbale redatto da:



Scripta Manent

Scripta Manent s.n.c. di Carratta A. & Maffei A. – GALATINA

Verbale redatto da: Alessandra Maffei, 338/7440676

Email: scriptamanentsnc@libero.it – PEC: scriptamanentsnc@pec.it

